Ministero dell'istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BIANCHINI-FILOSI"
SEDE LEGALE: Via Pantanelle SNC – 04019 TERRACINA (LT) – ☎ 0773724011
C.M. LTIS02800R C.F. 91181820597 SEDI: Via Roma 125 - Via Roma 116 - Via G. Leopardi, 67
e-mail: LTIS02800R@istruzione.it LTIS02800R@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ART.1

(provvedimenti disciplinari)

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e non influiscono sulla valutazione del profitto.

ART. 2

(infrazioni disciplinari lievi)

Costituiscono infrazioni disciplinari lievi:

- il disturbo all'attività didattica;
- l'inadempimento reiterato degli obblighi correlati allo svolgimento dell'attività scolastica;
- i danni non gravi al registro elettronico o altri documenti scolastici;
- l'uscita ingiustificata dall'aula nel cambio dell'ora;
- il ritardo reiterato nelle giustificazioni di assenze o ritardi;
- i comportamenti disordinati nelle fasi ricreative e/o di deflusso;
- l'interruzione ingiustificata dell'attività di altre classi;
- altri casi espressamente previsti dal regolamento di istituto

La sanzione consiste nell'annotazione sul registro di classe degli addebiti contestati all'alunno da parte del docente. La reiterazione delle contestazioni comporta il trasferimento della competenza al consiglio di classe.

ART. 3

(atti e comportamenti da sanzioni disciplinari gravi)

Costituiscono infrazioni disciplinari gravi:

•l’uso di espressioni o l’assunzione di atteggiamenti sconvenienti nei confronti dei compagni e/o nei confronti dei docenti del personale della scuola e del Dirigente, perpetrati anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronici;

•l’uso non autorizzato di telefonini e apparecchiature elettroniche di diffusione

•il disturbo dell’attività didattica con impiego di mezzi e atteggiamenti scorretti;

•i danni non lievi al registro elettronico o ad altri i documenti scolastici;

•l’allontanamento ingiustificato dall’aula per lungo tempo;

•il comportamento pericoloso nelle fasi ricreative e di deflusso;

•l’interruzione reiterata e ingiustificata dell’attività didattica di altre classi;

•i danni colposi a locali, attrezzature e dotazioni della scuola.

Lo studente viene allontanato dalle lezioni fino a 2 (due) giorni su delibera del Consiglio di Classe nella componente docenti e conseguente Decreto del Dirigente scolastico.

ART. 3 bis

(atti e comportamenti da sanzioni disciplinari gravi)

•Grave mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, del personale docente o non docente.

•il danno doloso non grave a locali o attrezzature;

•l’inosservanza delle disposizioni di sicurezza;

•la recidiva nei comportamenti indicati nell’articolo precedente;

•abbandono dell’istituto, anche se temporaneo, senza autorizzazione.

Lo studente viene allontanato dalle lezioni da 3 a 7 gg giorni su delibera del Consiglio di Classe nella componente docenti e conseguente Decreto del Dirigente scolastico

ART. 4

(atti e comportamenti da sanzioni disciplinari gravissime)

Sono comportamenti da sanzioni disciplinari gravissime:

- a- l’impedimento con metodi coercitivi e violenti dell’attività dell’istituto;
- b- espressioni ed atti offensivi del sentimento religioso;
- c- l’impedimento dell’attuazione di norme di sicurezza in fasi di emergenza o pericolo;
- d- il danno doloso grave a locali, attrezzature e dotazioni;
- e- l’uso improprio di apparecchiature elettroniche per le riprese filmate non autorizzate;
- f- la recidiva nei comportamenti indicati negli artt. 3 e 3 bis;

Lo studente viene allontanato dalle lezioni da 8 fino a 15 giorni su delibera del Consiglio di Classe nella componente docenti e conseguente Decreto del Dirigente scolastico.

ART. 4 bis

(atti e comportamenti da sanzioni disciplinari gravissime)

•reati che violano la dignita' e il rispetto della persona umana

•gli atti lesivi dell'integrità fisica e morale, perpetrati anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronici;

•le percosse o il comportamento minaccioso o estorsivo nei confronti degli altri studenti, tenuto singolarmente o in gruppo;

•il comportamento minaccioso o aggressivo nei confronti dei docenti, del personale o del Dirigente scolastico;

•la falsificazione di firme e la contraffazione di atti e documenti;

•l'uso, l'induzione o lo spaccio di sostanze stupefacenti;

•fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Per quanto appena espresso, lo studente viene allontanato dalle lezioni per più di 15 giorni commisurando la gravità della situazione verificata e prevedendo l'eventuale non ammissione allo scrutinio finale e agli esami di stato. La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorita' giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunita' scolastica.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 4 bis, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

ART. 5

(bullismo e cyber bullismo)

In presenza di comportamenti ascrivibili a bullismo e cyberbullismo, si fa riferimento alle sanzioni previste all'art.4 bis.

ART. 6

(organi competenti per irrogazione sanzioni disciplinari)

Per le sanzioni disciplinari di cui all'art. 2 l'organo competente è il docente. La reiterazione delle contestazioni comporta il trasferimento della competenza al consiglio di classe.

Per le sanzioni previste dall'art. 3, 3 bis e 4 l'organo competente è il Consiglio di classe.

Nel caso di sanzione che preveda l'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 gg., l'organo competente è il Consiglio di Istituto su proposta conforme del Consiglio di Classe.

Il docente annoterà sul registro gli addebiti contestati all'alunno trasmettendo la nota al Dirigente per l'avvio degli atti conseguenti.

Qualora i fatti commessi costituiscano reato, si rinvia alle norme penali e di procedura penale vigenti.

Se il reato è perseguibile d'ufficio o l'Autorità Giudiziaria ha avviato il procedimento penale, il Consiglio delibera l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o di incompatibilità ambientale. Valuta altresì l'eventuale adozione di misure che agevolino il reinserimento dello studente nella comunità scolastica con l'assistenza sociale e, ove possibile, con la famiglia.

ART. 7

(procedimento disciplinare)

Nei casi previsti dagli artt. 3, 3 bis, 4, 4 bis, il procedimento di sospensione ordinario ha inizio con la convocazione da parte del Dirigente scolastico del Consiglio di classe. Tale convocazione viene notificata allo studente interessato (e ai genitori se minorenne), che viene invitato a presentarsi per esporre le proprie ragioni in sua difesa. Egli ha, altresì, diritto ad essere informato di tutte le garanzie di cui può avvalersi durante e dopo il procedimento disciplinare

Egli non può assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione. Nell'ambito del dibattito il Consiglio deve valutare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.

In seguito all'esame della situazione, il Consiglio può deliberare di attribuire un'ammonizione, in luogo della sospensione.

In caso di allontanamento è prevista l'attuazione di interventi mirati alla collaborazione con lo studente e con i genitori per preparare il rientro dello stesso nella comunità scolastica.

Se i fatti contestati costituiscono reato, lo studente può farsi assistere da un legale; può chiedere l'intervento degli assistenti sociali.

In ogni caso lo studente deve essere agevolato nell'esprimere valutazioni e opinioni sui fatti che gli vengono contestati; può, a tal fine, produrre prove documentali e testimoniali.

Il Consiglio può rinviare la decisione di non più di 5 giorni se reputa opportuno riascoltare lo studente.

ART. 8

(organo di garanzia)

È istituito l'organo di garanzia degli studenti a norma dell'art.5 dello Statuto Ministeriale. L'organo, di durata annuale, è composto da:

-Dirigente scolastico (o suo delegato) con funzione di Presidente

-un genitore, due docenti e un alunno/a designati dal Consiglio d'Istituto.

Il Consiglio di Istituto elegge altresì un membro supplente per ciascuna componente che subentra al membro effettivo in caso di incompatibilità e/o di assenza.

L'organo decide sui ricorsi avverso provvedimenti disciplinari a carico degli studenti a norma dell'art. 32 del regolamento. Decide altresì sulle controversie relative all'applicazione dello Statuto ministeriale e del regolamento di Istituto, esprimendo pareri per iscritto su apposito registro.

ART. 9

(commutazione)

Lo studente che ammetta le proprie responsabilità sin dall'inizio del procedimento disciplinare, può chiedere nei casi di cui agli artt. 3, 3 bis, 4, 4 bis la commutazione delle sanzioni ivi previste in attività in favore della comunità scolastica.

La commutazione è esclusa in caso di recidiva.

Le attività del I° comma possono essere proposte dallo studente stesso o dal Consiglio; esse non possono essere contrarie al rispetto della personalità e della dignità dello studente e devono essere in armonia con le esigenze e le finalità della Scuola. Il Consiglio comunica entro 3 giorni l'accogliento della richiesta di commutazione.

Lo studente è personalmente responsabile dello svolgimento delle attività di cui al 1° comma; rende conto dei risultati e può essere sottoposto a nuovo procedimento disciplinare se tiene i comportamenti puniti nei precedenti articoli.

ART. 10

(riparazioni)

In ogni momento del procedimento disciplinare lo studente può chiedere di riparare il danno commesso o la riduzione in pristino dove possibile.

Il Consiglio valuta l'opportunità di ridurre o non infliggere la sanzione dopo aver concesso la riparazione.

Il Consiglio può dedicare comunque la riparazione del danno con sconto di sanzione anche se non richiesta.

ART. 11

(attenuanti generiche)

Nelle ipotesi di cui agli artt. 3, 3 bis, 4, 4 bis il Consiglio di classe considera la personalità dello studente e la sua condotta complessiva per riconoscergli le attenuanti generiche.

Il riconoscimento delle attenuanti generiche implica l'applicazione delle sanzioni dell'art. 2 nei casi dell'art. 3 e 3 bis, e l'applicazione delle sanzioni dell'art.3 nei casi dell'art.4 e 4 bis.

È escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche nei casi previsti dall'art. 4, lettera a-b e dall'art. 4 bis e comunque quando il fatto costituisce reato perseguibile d'ufficio.

È in ogni caso consentita la commutazione se richiesta.

ART. 12

(nuova istruzione)

L'organo di garanzia può chiedere al Dirigente o al Consiglio di procedere a nuova istruzione su fatti disciplinari già decisi ai sensi degli artt. precedenti.

L'organo formula la richiesta d'ufficio o su domanda dell'interessato o dei genitori.

La richiesta deve essere adeguatamente motivata e presentata entro 20 giorni dalla comunicazione della sanzione allo studente.

È fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di garanzie dello studente.

ART. 13

(Approvazione e diffusione delle norme)

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 1/12/2025

La scuola cura la diffusione delle norme del presente regolamento.

Copia del regolamento è affissa all'albo on line della Scuola e sul sito web.